

Condizioni generali per il Commercio all'ingrosso di Prodotti di floricoltura

adottate dall'Associazione olandese Grossisti di Prodotti di Floricoltura (*"Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten –sigle olandesi VGB"*), e depositate presso la Camera di Commercio di Amsterdam con numero 40596609.

I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le presenti Condizioni generali si applicano a tutte le offerte presentate da un grossista di prodotti di floricoltura (di seguito denominato "venditore") e a tutti i contratti stipulati tra un venditore e un cliente (di seguito denominato "compratore"), nonché alla loro esecuzione.
2. Disposizioni in deroga alle presenti Condizioni generali devono essere convenute dalle parti esclusivamente per iscritto, e in tal caso prevalgono sulle presenti Condizioni generali.

II OFFERTE/CONTRATTO

1. Le offerte sono da considerarsi non vincolanti salvo che per esse sia stabilito un termine di efficacia. Qualora un'offerta sia non vincolante e venga accettata dal compratore, il venditore avrà il diritto di revocare l'offerta entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'accettazione.
2. Un contratto si perfeziona nel momento in cui il venditore accetta espressamente l'ordinativo in conformità agli usi vigenti in questo settore dell'industria.
3. Le offerte valgono solo per una vendita e non hanno efficacia per eventuali ordinazioni successive.

III PREZZI

1. I prezzi si fissano in generale al momento dell'accettazione dell'ordinativo.
2. I prezzi si intendono franco azienda venditore.
3. Il prezzo è al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dei dazi doganali di altre imposte e tasse, delle spese di controllo della qualità e/o delle ispezioni fitosanitarie, delle spese di carico e scarico, di imballaggio, trasporto, assicurazione e simili.
4. I prezzi sono espressi in euro, salvo che in fattura sia indicata un'altra valuta.

IV CONSEGNA E TEMPI DI CONSEGNA

1. I tempi di consegna indicati non hanno valore di termini fissi di consegna e non rappresentano alcun termine di decadenza. Il Compratore non acquista alcun diritto di alcun genere per il solo mancato rispetto del termine di consegna da parte del venditore quali, in particolare, la risoluzione del contratto e/o il risarcimento danni, salvo diverso patto scritto tra le parti.

2. Qualora il venditore dovesse prevedere di non poter adempiere, in tutto o in parte, le sue obbligazioni, provvederà ad informare il compratore il prima possibile. Qualora il venditore non dovesse essere in grado di fornire tutta la quantità ordinata, potrà effettuare una consegna parziale oppure sospendere l'esecuzione del contratto e/o su accordo con il compratore, potrà fornire altri prodotti, equivalenti o affini.
3. Salvo diverso patto scritto, come luogo di consegna si intendono il magazzino / o i locali di lavorazione del venditore oppure un altro luogo indicato dal venditore.
4. La consegna franco spese avviene soltanto se e nella misura in cui il venditore ne abbia fatto menzione nella fattura o lo abbia altrimenti previsto per iscritto.
5. Il venditore si riserva il diritto di non eseguire ordinativi se il compratore non ha pagato il corrispettivo di una precedente fornitura entro il termine di pagamento convenuto.
6. Qualora il compratore non abbia preso in consegna nel tempo e nel luogo convenuti i prodotti ordinati, il rischio di un'eventuale perdita di qualità durante la custodia incombe sul compratore. I prodotti ordinati sono a sua disposizione, e saranno depositati per suo conto e a suo rischio.
7. Qualora il compratore, trascorso un adeguato periodo di custodia che, sulla base dello stato in cui i prodotti si trovano, possa considerarsi ragionevole, non abbia ancora preso in consegna i prodotti stessi, e se, a causa di ciò, vi sia un ulteriore rischio di perdita di qualità e/o di deterioramento dei prodotti che, a giudizio del venditore, richieda un intervento per limitare quanto più possibile il danno, il venditore ha il diritto di vendere liberamente i prodotti in questione.

Se il compratore non prende in consegna i prodotti, è comunque obbligato a pagare l'intero prezzo di vendita.
8. Il venditore non risponde dei danni subiti dal compratore derivanti dalla mancata consegna.

V FORZA MAGGIORE

1. In caso di forza maggiore il venditore può recedere in tutto o in parte dal contratto oppure sospendere temporaneamente la consegna. Per forza maggiore si intendono, in ogni caso, ma non esclusivamente, circostanze quali sommosse all'interno del Paese, guerra, scioperi, calamità naturali, epidemie, terrorismo, circostanze meteorologiche, condizioni di traffico quali p.es. interruzioni di strade, lavori stradali in corso o code, incendi, misure della Pubblica Amministrazione o eventi affini.

VI. IMBALLAGGIO

1. L'imballaggio si realizza nel modo usuale nel mercato all'ingrosso di fiori e piante ed è effettuato dal venditore alla stregua degli usi commerciali, salvo diverso patto scritto tra le parti.
2. Gli imballaggi monouso si addebitano al prezzo di costo.
3. Imballaggi riutilizzabili e altro materiale durevole (scatole di cartone, container, impilatori, ecc.), che restano di proprietà del venditore, saranno parimenti addebitati al prezzo di costo e devono essere restituiti. Le spese di trasporto per la restituzione saranno addebitate separatamente al compratore.

Se il materiale utilizzato per l'imballaggio si trova in buone condizioni e viene rispedito entro 30 giorni dalla data della fattura, le spese già addebitate al compratore gli saranno accreditate, eventualmente ridotte dell'importo pattuito per l'uso.

4. Qualora i materiali di imballaggio durevole (impilatori, container, ecc.) non siano stati dati al compratore per un solo utilizzo, ma gli siano concessi in prestito, il venditore, nel caso in cui il compratore non restituisca i materiali, si riserva la facoltà di addebitargli successivamente l'uso. Resta impregiudicata ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni.
5. Se si addebita una cauzione, se ne effettua la compensazione dopo che il materiale è stato restituito, sempre che lo stesso si trovi in buone condizioni. Le spese di trasporto per la restituzione sono addebitate al compratore.

VII. RECLAMI

1. I difetti che al momento della consegna sono riconoscibili devono essere comunicati immediatamente al venditore per mezzo fax, e-mail o telefono. Detti difetti devono inoltre essere annotati sul documento di trasporto. Altri difetti visibili che sono riconoscibili dal compratore all'atto della verifica obbligatoria devono essere comunicati al venditore entro 24 ore dalla consegna nei modi indicati poc'anzi. La comunicazione fatta per telefono dev'essere confermata dal compratore per iscritto entro 2 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti.
2. I reclami per difetti occulti dei prodotti forniti devono essere comunicati al venditore immediatamente dopo la loro constatazione e, se la comunicazione non avviene per iscritto, la stessa dev'essere confermata per iscritto entro le successive 24 ore.
3. Il testo del reclamo deve contenere in ogni caso quanto segue:
 - a. una descrizione esauriente e precisa del difetto;
 - b. la dimostrazione che i prodotti reclamati provengono dalla fornitura del venditore.
4. Il venditore dev'essere posto nelle condizioni di poter verificare o far verificare sul luogo l'esistenza dei difetti lamentati e/o di riprendersi le cose consegnate. I prodotti devono essere tenuti a disposizione negli imballaggi originali.
5. Se i reclami si riferiscono solo ad una parte dei prodotti consegnati, ciò non si riverbera sui rimanenti.
6. Trascorsi i termini di cui sopra, i prodotti consegnati, così come la fattura emessa, si considerano approvati. In seguito, i reclami non saranno più accettati dal venditore.

VIII. LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ

1. Il venditore non risponde dei danni sofferti dal compratore, salvo che e nella misura in cui il compratore dimostri che il danno sia stato causato dal venditore con dolo o colpa grave.
2. Dall'inadempimento di eventuali requisiti richiesti per i prodotti venduti, di tipo fitosanitari e/o di altro genere e vigenti nel Paese di importazione, non deriva al compratore alcun diritto (al risarcimento del danno o alla risoluzione del contratto), salvo che, prima o durante la stipula del contratto, il compratore abbia previamente informato per iscritto il venditore in merito ai predetti requisiti.

3. Il venditore non risponde in alcun caso dei danni all'azienda, dei danni da ritardo, della perdita di guadagno, del fermo di azienda o di altri danni conseguenza. Ove tuttavia il venditore sia comunque tenuto a risarcire i danni, la responsabilità del venditore è espressamente limitata all'importo relativo ai prodotti difettosi forniti come risultante dalla fattura, al netto dell'I.V.A..
4. Salvo esplicita indicazione contraria, i prodotti forniti sono destinati esclusivamente all'utilizzo per fini decorativi e non sono adatti ad essere ingeriti. Il venditore precisa che in caso di uso, consumazione, contatto erraneo e/o ipersensibilità i prodotti possono arrecare danno ad esseri umani e/o animali. Il compratore è obbligato a trasmettere detto avvertimento ai propri clienti e a tenere indenne il venditore da tutte le pretese di terzi, compresi gli utenti finali, che si riferiscono a dette conseguenze dannose.

IX. PAGAMENTO

1. Il pagamento deve avvenire, a scelta del venditore:
 - a. in contanti alla consegna, oppure
 - b. mediante versamento o bonifico su un conto corrente bancario o postale entro 14 giorni dalla data della fattura, oppure
 - c. mediante addebito bancario automatico.Eventuali spese bancarie saranno addebitate al compratore.
2. E' esclusa la compensazione del prezzo d'acquisto con crediti di qualsivoglia natura del compratore. Allo stesso modo è escluso un diritto di ritenzione per difetti lamentati dal compratore.
3. Il compratore è in mora con la scadenza del termine di pagamento convenuto, senza che sia necessaria un'ulteriore diffida. In tal caso il venditore ha il diritto di risolvere il contratto mediante un'unica comunicazione al compratore. Il venditore non risponde delle conseguenze che da tale risoluzione potrebbero derivare al compratore.
4. In caso di mora del compratore il venditore può addebitare allo stesso gli interessi mensili maturati pari all'1,5%, con decorrenza dalla data di scadenza della fattura fino al giorno della completa soddisfazione.
5. In caso di mora del compratore il venditore ha, inoltre, il diritto alla rivalutazione dell'importo dovuto, che gli sarà addebitato in fattura.
6. Sono a carico del compratore le spese giudiziali e/o stragiudiziali sostenute dal venditore per la tutela dei propri interessi, che ammontano a minimo 15% dei crediti insoluti

X RISERVA DI PROPRIETÀ

1. Tutti i prodotti consegnati rimangono di proprietà del venditore fintantoché non siano stati soddisfatti tutti i crediti che il venditore ha nei confronti del compratore.
2. Fintantoché i prodotti non siano stati pagati, il compratore non li può dare in pegno, né sottoporre ad altra forma di garanzia. Nel caso in cui i terzi mettano o intendano mettere sotto sequestro detti prodotti o intendano compiere in altro modo l'espropriazione, il compratore ne deve dare immediatamente comunicazione al venditore.

3. Nell'esercizio del diritto inerente alla riserva di proprietà del venditore, il compratore collaborerà, a prima richiesta e a proprie spese, con il venditore. Il compratore risponde di tutte le spese che il venditore deve sostenere in relazione all'esercizio della propria riserva di proprietà ed alle azioni connesse, così come di tutti i danni diretti e indiretti sofferti dal venditore.
4. Per le prodotti destinate all'esportazione si applicano, a partire dal momento in cui le merci oltrepassano il confine nel paese di destino, le norme sulla compravendita con riserva di proprietà. In tale caso vale, a condizione che la legislazione locale lo ammetta, oltre a quanto previsto ai punti dall'1 al 3, quanto segue:
 - a) In caso di inadempimento del contratto da parte del compratore, il venditore ha il diritto di riprendersi immediatamente i prodotti consegnati, nonché i materiali di imballaggio e trasporto consegnati con essi, e di disporne a propria discrezione. Se lo prescrive la Legge, ciò comporta la risoluzione del relativo contratto.
 - b) Il compratore ha il diritto di vendere i prodotti nell'esercizio normale della sua attività aziendale. Egli cede sin d'ora tutti i crediti che egli acquista nei confronti di terzi per effetto della vendita. Il venditore accetta questa cessione e si riserva il diritto di riscuotere detti crediti, non appena il compratore si renda inadempiente rispetto al corretto pagamento dei suoi debiti e, in quanto necessario, sia in ritardo.
 - c) Il compratore ha il diritto di lavorare i prodotti nell'esercizio normale della sua azienda, anche unitamente ai prodotti che non provengono dal venditore. Il venditore acquista la proprietà o comproprietà della nuova cosa, ricavata dalla lavorazione, in proporzione alle quantità di prodotto del venditore utilizzate; il compratore cede fin d'ora al venditore, che la accetta, tale proprietà o comproprietà.
 - d) Se le disposizioni normative prescrivono che, nei casi in cui le garanzie convenute eccedano per una data percentuale il valore dei crediti ancora insoluti, il venditore debba rinunciare, a richiesta, ad una parte delle garanzie medesime, lo stesso venditore si conformerà a tale prescrizione qualora il compratore ne faccia richiesta e purché tale eccedenza risulti dalla contabilità del venditore stesso.

XI LEGGE REGOLATRICE / CONTROVERSIE

1. Tutti i contratti e le offerte che siano totalmente o parzialmente regolati dalle presenti Condizioni generali sono regolati dalla Legge olandese, dalla quale sono espressamente escluse le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle vendite internazionali di merci del 11/04/1980 (CISG).
2. Giudice competente a conoscere le controversie relative a o derivanti da offerte e/o contratti rispetto ai quali si applicano le presenti Condizioni generali è il Giudice olandese del luogo in cui ha sede il venditore. Il venditore può comunque scegliere di sottoporre le controversie al Giudice del luogo in cui ha sede il compratore.
3. In deroga a quanto disposto al numero XI 2, il venditore e il compratore possono convenire di sottoporre un'eventuale controversia ad un collegio arbitrale che agisce secondo il Regolamento Arbitrale dell'Istituto Arbitrale Olandese (Nederlands Arbitrage – instituut), il cui lodo viene accettato da ambedue le parti come vincolante.

XII DISPOSIZIONE FINALE

1. Qualora e nella misura in cui parti delle presenti Condizioni generali o dei contratti stipulati sulla base delle presenti Condizioni generali dovessero essere inefficaci o dovessero divenire inefficaci in seguito, detta inefficacia non determinerà l'inefficacia delle parti rimanenti del contratto. In sostituzione della disposizione invalida deve subentrare un'adeguata disciplina che, in quanto legalmente possibile, si avvicini il più possibile a quanto voluto dalle parti contraenti o a quanto risulta da esse voluto sulla base della ragione e dello scopo del contratto se avessero considerato tale punto.

Il presente documento è una traduzione. In caso di controversia vale il testo della versione in lingua olandese.

Febbraio 2009